

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

(Art. 3, D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 -Oggetto

1. l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012 n.174, "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*" convertito nella legge n. 213/2012, l'organizzazione, la metodologia e gli strumenti adeguati, in proporzione alle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, per garantire conformità, regolarità, correttezza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa attraverso un sistema integrato di controlli interni.

2. Oltre che dal presente regolamento, l'attività di controllo è disciplinata, per quanto di rispettiva competenza, dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità e Regolamento degli Uffici e dei servizi. Tale disciplina è dettata in conformità alle previsioni di cui all'agli artt. 147 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii..

Art. 2 – Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli comprende un insieme complesso e coordinato di strumenti e di documenti integrati, ispirati ai principi di coerenza ed in conformità al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. I controlli non assumono carattere di autoreferenzialità, né costituiscono un appesantimento del procedimento ma, al contrario, sono svolti in un'ottica di collaborazione finalizzata al continuo miglioramento del buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il sistema integrato dei controlli interni dell'Ente è articolato nelle seguenti tipologie di controllo:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità, e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati nonché tra obiettivi e azioni realizzate;

c) controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante monitoraggio degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, gestione residui e per la gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dall'eventuale patto di stabilità interno.

Art. 3 -Soggetti dei controlli interni

1. I soggetti preposti al sistema dei controlli interni sono:

a) Il Segretario;

b) Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

- c) I Responsabili dei Servizi;
- d) La struttura operativa del controllo di gestione;
- e) L'organo di revisione economico-finanziaria;

2. Le specifiche ed ulteriori attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono espressamente definite dal presente Regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli interni applicabili agli Enti Locali.

Articolo 4 –Regolamento di contabilità

1. Le norme del Titolo III e del Titolo IV del presente regolamento, che disciplinano il controllo di gestione ed il controllo degli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, comma 2, e dell'articolo 196, comma 1, del TUEL.

2. Le norme del Regolamento di contabilità vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in contrasto con quest'ultimo, non sono più applicabili dalla medesima data e s'intendono sostituite dalle presenti disposizioni.

TITOLO II –CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 –Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo preventivo si svolge nella fase di formazione dell'atto che va dall'iniziativa alla fase integrativa dell'efficacia e si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo successivo si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, con la pubblicazione.

Articolo 6 –Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non siano mero atto di indirizzo, il Responsabile del Servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa e all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso il rilascio del *parere* di regolarità tecnica attestante la legittimità regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.

2. Il *parere* di regolarità tecnica è obbligatorio e va inserito nel corpo degli atti; nelle deliberazioni di Giunta e di Consiglio il parere di regolarità tecnica può essere favorevole o non favorevole; in questo ultimo caso deve essere espressamente indicata per iscritto una idonea motivazione.

3. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente attesta il controllo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione dell'atto stesso, con la quale perfeziona il provvedimento.

Articolo 7 –Controllo preventivo di regolarità contabile.

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio, il Responsabile del

Servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso il rilascio del relativo *parere* previsto dall'articolo 49 del TUEL attestante la regolarità contabile dell'azione amministrativa.

2. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti – evidenziati dal proponente - sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, nell'esercizio in corso e/o in quelli successivi, deve essere richiesto il parere del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile del Servizio proponente attesta, qualora ne ricorra il caso, che la proposta di delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, evidenziandone le motivazioni. Sulla base dell'attestazione motivata del Responsabile del Servizio proponente, il Responsabile del Servizio finanziario rilascia attestazione confermativa o restituisce la proposta al Responsabile del Servizio interessato corredando la restituzione con idonea motivazione.

3. Il *parere* di regolarità contabile è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in questo ultimo caso deve essere espressamente indicata per iscritto una idonea motivazione.

4. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.

5. Nelle determinazioni e in ogni altro provvedimento che comporti impegno contabile di spesa il Responsabile del Servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 147-bis co.1 e 151 co.4 del TUEL inseriti nell'atto.

Articolo 8 –Garanzia di continuità del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.

1. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia assente, il parere di regolarità amministrativa e contabile ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Articolo 9 –Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

2. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile rilasciati devono darne adeguata motivazione riportata nel testo della deliberazione, specificando le ragioni di fatto e di diritto che supportano la decisione dell'organo collegiale.

Articolo 10 –Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile–principi generali ed obiettivi.

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è improntato ai seguenti principi:

- *indipendenza*: colui che esercita il controllo deve essere indipendente e terzo rispetto all'atto ed alle attività controllate;

- *imparzialità, trasparenza, pianificazione*: il controllo deve essere esercitato sugli atti ed attività

dei Servizi in cui è articolata l'organizzazione interna dell'Ente, secondo regole chiare, condivise e predeterminate;

- *tempestività*: l'attività di controllo avviene in un lasso di tempo relativamente vicino all'adozione dell'atto, al fine di consentire adeguate ed efficaci azioni correttive;

- *condivisione*: il modello cui è ispirato il sistema di controlli integrati viene condiviso e valutato dai dipendenti come un momento di sintesi, raccordo e di collaborazione;

- *standardizzazione degli strumenti di controllo*: individuazione e predeterminazione degli standards utilizzati per verificare la rispondenza di un atto alla normativa vigente.

2. Questa forma di controllo è organizzata al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall'Ente;
- il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
- la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;
- il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei Responsabili dei Servizi interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi;
- lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei Servizi dell'Ente.

Articolo 11 –Caratteri generali ed organizzazione

1. Il controllo successivo sugli atti dell'Unione è di tipo interno e viene esercitato a campione.

2. Il nucleo di controllo è costituito dal Segretario. Per il controllo di atti che richiedono competenze tecniche specifiche, il Segretario può avvalersi, nella fase istruttoria, della collaborazione di dipendenti in possesso di adeguata qualifica.

3. Qualora al Segretario siano stati assegnati, ai sensi delle vigenti disposizioni del TUEL, funzioni gestionali, e/o la responsabilità di alcuni servizi, il controllo sugli atti dallo stesso adottati viene esercitato da un Segretario o Vicesegretario individuato dal Presidente tra i Comuni facenti parte dell'Unione, anche a condizioni di reciprocità e comunque senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

4. Al termine del controllo di ciascun atto verrà redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, di cui al successivo art.12, che sarà allegata alle risultanze.

Articolo 12 –Oggetto e modalità di esercizio del controllo successivo.

1. Costituiscono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile gli atti amministrativi di seguito elencati in via meramente esemplificativa e non tassativa:

- Determinazioni di impegno di spesa;

- Determinazioni a contrattare;
- ordinativi in economia;
- Contratti;
- Accertamenti in entrata;
- Liquidazioni;
- Ordinanze;
- Decreti;
- Provvedimenti autorizzatori e/o concessori;

2. Il Segretario svolge il controllo successivo con cadenza almeno semestrale e mediante tecniche di campionamento che consentano di verificare almeno il 10% di ogni categoria di atti adottati da ciascuna Area in cui è articolata la struttura organizzativa dell'Ente. Per selezionare il campione di atti da sottoporre a controllo il Segretario può avvalersi dell'ausilio di programmi informatici che consentano un'estrazione casuale degli atti fino a quel momento prodotti da ciascun Servizio (ad es. mediante utilizzo della funzione "random" del programma Excel). Il Segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.

3. L'esame può essere esteso, su iniziativa del Segretario, anche agli atti endoprocedimentali. In tal caso gli uffici dovranno produrre la documentazione eventualmente richiesta nei termini assegnati.

4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti controllati a standards predefiniti di riferimento.

5. Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

- Rispetto delle leggi e delle disposizioni normative (Presenza degli elementi costitutivi dell'atto che indicano la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto, dei presupposti di legittimità, della competenza dell'organo procedente, della motivazione e della sua completezza, etc.);
- Rispetto delle norme, dei programmi e dei piani interni dell'Ente (Statuto, Regolamenti, direttive interne, atti di indirizzo e programmi di governo dell'Ente, coerenza con gli atti di programmazione, PEG/PDO, etc.);
- Correttezza e regolarità delle procedure osservate, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento emesso (indicazione degli atti presupposti, indicazione dei nulla osta, pareri, assensi espressi da altro organi o Enti o acquisiti in Conferenza dei servizi, indicazione degli accertamenti e delle verifiche istruttorie effettuati, etc.).

6. Con specifico atto il Segretario può individuare ulteriori modalità operative relative all'attività di controllo ed ulteriori standards di riferimento. In tal caso le nuove modalità operative ed i nuovi standards di valutazione possono essere utilizzati solo dopo che gli stessi sono stati resi noti a tutti gli operatori.

Articolo 13 –Esito dell'attività di controllo successivo

1. Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 11 e 12 sono raccolte a cura del Segretario in una breve relazione dalla quale risulti:
 - Il numero degli atti esaminati;
 - I rilievi sollevati ed il loro esito;
 - Eventuali osservazioni presentate dai singoli Responsabili;
 - Analisi riepilogative.
2. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione di cui al comma 1, ai Responsabili dei Servizi alla Giunta ed al Consiglio per mezzo del Presidente, all'organo di revisione e all'organismo interno di valutazione, laddove costituito, affinché ne tenga conto in sede di valutazione.
3. La contestazione di eventuali irregolarità riscontrate viene fatta immediatamente al competente Responsabile, il quale è invitato a controdedurre entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione ed a predisporre ogni eventuale atto correttivo adeguato al fine di conformarsi alle direttive impartite dal Segretario.
4. Qualora il Segretario rilevi gravi irregolarità che configurino condotte rilevanti sul piano della responsabilità erariale e/o penale, trasmette la relazione alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. Nei casi di cui al presente comma il Segretario avvia d'ufficio il procedimento disciplinare per l'accertamento della relativa responsabilità.
5. Nella prima seduta utile del Consiglio la relazione del Segretario è iscritta all'ordine del giorno per la presa di atto.

TITOLO III –CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 14 –Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'Ente e verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati attraverso l'analisi delle risorse acquisite, della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'Ente rivolto al miglioramento ed coordinamento dell'azione amministrativa, con il fine di conseguire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché maggiore economicità della spesa pubblica locale.
3. La procedura del controllo di gestione è rivolta alla rimozione di eventuali disfunzioni dell'azione dell'Ente ed al perseguimento dei seguenti risultati:
 - il raggiungimento degli obiettivi con modalità più efficaci ed efficienti, in tempi minori, tenendo conto delle risorse disponibili;
 - l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

- il grado di economicità dei fattori produttivi.

4. La disciplina del controllo di gestione riportata nel presente regolamento integra e sostituisce le parti, con essa incompatibili, presenti nel vigente regolamento di contabilità.

Articolo 15 –Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione è una forma di controllo a supporto del vertice politico e dei Responsabili di Servizio ed ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2. Esso è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Articolo 16 –Struttura operativa

1. Il controllo di gestione viene effettuato da una struttura operativa appositamente individuata come di seguito precisato.
2. La struttura operativa fa capo al Servizio finanziario ed è coordinata dal Segretario dal quale dipende funzionalmente.
3. L'esercizio del controllo di gestione compete a tutti i Responsabili di Servizio, che rispondono alla struttura operativa. Ad ogni Responsabile di Servizio spetta il monitoraggio ed il controllo dell'attività organizzativa e gestionale di propria competenza e degli obiettivi assegnati in sede di approvazione del PEG/PdO.
4. Ogni Responsabile di servizio può individuare uno o più dipendenti a cui demandare i compiti di cui al precedente comma 3, inerenti alla rilevazione ed al monitoraggio dei dati di settore rilevanti ai fini del controllo di gestione.
5. Il supporto della struttura operativa per l'esercizio del controllo di gestione, si esplica attraverso il coordinamento dei Responsabili di Servizio e dei dipendenti individuati ai sensi del comma 4 del presente articolo. Per le finalità del controllo di gestione, la struttura operativa può avvalersi di un sistema informatico di gestione dei flussi informativi rilevanti ai fini del controllo e risultanti dai vari settori.

Articolo 17 –Fasi e modalità operative del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l'esercizio finanziario e assume quale principale documento programmatico di riferimento il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), nonché il Piano degli Obiettivi e performance organizzative ed individuali.
2. In seguito all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano degli Obiettivi. I suddetti Piani devono individuare gli obiettivi gestionali assegnati a ciascun

servizio dell'Ente, con dettaglio degli indicatori di qualità e quantità adeguati, target e parametri economico-finanziari.

3. Al termine dell'esercizio finanziario, la struttura operativa individuata ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, svolge il controllo di gestione accertando in particolare i costi riferiti a ciascun servizio e centro di costo e, laddove possibile, dei costi riferiti a ciascuna unità di prodotto. Le risultanze del controllo sono riportate a cura del settore finanziario in un referto conclusivo che evidenzia l'attività complessiva dell'Ente, di ciascun servizio e centro di costo.

4. Il referto di cui alla precedente comma viene trasmesso ai Responsabili di Servizio, all'organismo indipendente di valutazione della performance, ove presente, ed alla Giunta che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto;

5. Il referto conclusivo del controllo di gestione viene altresì trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

TITOLO IV –CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 18 –Direzione e coordinamento

1. Il Responsabile dell'area economico finanziaria, sotto la vigilanza dell'organo di revisione, dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari; a tale fine è supportato dal personale dell'area finanziaria che, costantemente, monitora il permanere degli equilibri finanziari.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, delle norme che regolano il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Articolo 19 –Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è volto a monitorare il permanere degli equilibri sia della gestione di competenza che della gestione dei residui indicati qui di seguito a titolo meramente esemplificativo:

- a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- g. equilibri-obiettivo del patto di stabilità interno, se applicabile.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta anche la valutazione ed l'analisi delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio dell'Ente derivanti dall'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 20 –Fasi e modalità operative del controllo sugli equilibri finanziari

1. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziario il Responsabile del Servizio finanziario rispetta i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno.

2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del servizio finanziario.

3. Con cadenza almeno semestrale, il Responsabile del Servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale che descriva le attività svolte ed in particolare dove attesti:

a). l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;

b). l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito;

c).l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.

4. Il verbale è trasmesso senza indugio all'organo di revisione ed asseverato dallo stesso.

5. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il verbale di cui al precedente comma, già asseverato dall'organo di revisione, è trasmesso al Segretario, ai Responsabili di Servizio ed alla Giunta affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

6. Il Segretario accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 3.

Articolo 21 –Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri-obiettivo del patto di stabilità, se applicabile, il Responsabile del Servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie disposte dall'articolo 153 comma 6 del TUEL, accompagnando le stesse con indicazioni circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e con la proposta degli interventi correttivi possibili e necessari.

TITOLO V –NORME FINALI

Articolo 22 –Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del Segretario copia del presente regolamento è inviata alla Prefettura di Grosseto ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione.

Articolo 23 -Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, la sua entrata in vigore determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Ai fini della totale accessibilità il presente regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Unione.